

## Condizioni generali di acquisto (CGA)

### §1. Ambito di applicazione

(1) Per tutti gli ordini di prodotti e servizi di qualsiasi tipo da PVA Italy srl (PVA TePla AG controllante) e dalle sue consociate PVA Industrial Vacuum Systems GmbH, PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH, PVA Crystal Growing Systems GmbH, PVA TePla Analytical Systems GmbH, PVA Löt- und Werkstofftechnik GmbH, PVA Control GmbH, PVA SPA Software Entwicklungs GmbH, PVA Vacuum Anlagenbau Jena GmbH (di seguito denominato "Cliente"), si applicano esclusivamente le seguenti condizioni di acquisto.

Di seguito, come fornitore si intende anche appaltatore, fornitore di servizi e altri partner contrattuali.

Qualsiasi modifica alle presenti condizioni richiede la conferma scritta del cliente per essere efficace. Si applicano solo se il fornitore è un imprenditore (art. 2082 c.c.), una società di persone e di capitali, un ente pubblico o una società partecipata da ente pubblico, una consorziata, un gruppo temporaneo di imprese

(2) Si applicano esclusivamente le condizioni di acquisto del Fornitore, regolate dal presente contratto. Il Fornitore non riconosce condizioni di acquisto contrastanti o divergenti da quanto stabilito nel presente contratto, a meno che non accetti espressamente per iscritto la loro validità.

(3) Accordi stipulati con il Fornitore di volta in volta (incluse clausole accessorie, aggiunte e modifiche) hanno sempre la precedenza su queste CGA. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi sono determinanti un contratto scritto o la conferma scritta del cliente.

### §2. Offerta - Documentazione - Ordine

(1) L'ordine è vincolante per il Cliente dal momento in cui, una volta che il Cliente (sulla base della offerta concordata con il fornitore) invia un PO (Purchase Order=ordine di acquisto) al Fornitore, il Fornitore accusa ricezione del PO.

Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l'indicazione almeno dei seguenti elementi: • beni e/o servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto; • quantità, caratteristiche e dei termini di consegna dei beni o servizi; • prezzi, modalità e termini di pagamento; • eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali, che in ogni caso, ai fini della loro efficacia, dovranno essere accettate per iscritto dal Fornitore.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore nell'ordine rilevi errori evidenti, che si discostano sensibilmente dalle trattative intercorse e dalla volontà contrattuale del cliente (ad esempio errori di battitura e di calcolo) e/o incompletezza dell'ordine e della relativa documentazione, deve avvisare tempestivamente, prima dell'accettazione, il Cliente, il fine della sua correzione o del completamento dell'ordine stesso; in caso contrario e solo al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 1427 cc e ss., il contratto è nullo, e non vincola le parti (considerato stipulato). Il Fornitore è tenuto ad accettare per iscritto l'ordine entro un termine di due settimane (conferma dell'ordine). Scaduto questo termine, il Cliente non è più vincolato al suo ordine. Gli ordini sono efficaci solo se effettuati o confermati per iscritto dal cliente entro il termine di 15 gg.

Un'accettazione tardiva è considerata una nuova offerta e richiede l'accettazione da parte del Cliente, entro il termine di 15 gg.

Se la conferma dell'ordine differisce dall'ordine, il Cliente è vincolato solo se ha accettato lo scostamento per iscritto. L'accettazione di consegne o servizi, nonché i pagamenti non equivalgono ad un'approvazione.

Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta.

Ai fini delle presenti Condizioni Generali saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta.

(2) L'acquirente si riserva i diritti di proprietà e d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti lasciati al fornitore, che provengano dal Cliente stesso, garantendo che detto materiale non costituisce violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Senza l'espresso consenso scritto del cliente, detto materiale deve essere utilizzato esclusivamente per la produzione in base all'ordine e non può essere divulgato o ceduto a terzi, a meno che ciò non risulti indispensabile per la realizzazione del bene da parte del Fornitore. Dopo l'evasione dell'ordine, detto materiale deve essere restituito al Cliente, comprese eventuali copie, senza che il Cliente lo richieda. Il Fornitore è tenuto alla segretezza e alla riservatezza dei documenti e delle informazioni ivi contenute ed ad adottare misure tecniche ed organizzative a garanzia di ciò.

(3) Offerte del fornitore sono per il cliente vincolanti e gratuite

Il Cliente ha il diritto di modificare l'orario e il luogo di consegna, nonché il tipo di imballo, in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta, entro un termine ragionevole prima della data di consegna concordata. Lo stesso vale per le modifiche alle specifiche del prodotto, nella misura in cui queste possono essere implementate nel normale processo di produzione del fornitore senza significativo dispendio aggiuntivo e che il Fornitore disponga degli strumenti e delle risorse tecniche necessarie per realizzare le modifiche richieste dal Cliente successivamente all'invio della proposta. Il Cliente rimborserà al Fornitore i costi aggiuntivi, comprovati e ragionevoli derivanti dalla modifica. Se tali modifiche comportano ritardi nella consegna, che con impegno ragionevole nelle normali attività produttive e commerciali del Fornitore non possono essere evitati, la data di consegna inizialmente concordata verrà posticipata di conseguenza.

Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente i costi aggiuntivi o i ritardi nella consegna, prevedibili con un'attenta valutazione operata tempestivamente prima della data di consegna, entro un ragionevole termine dal ricevimento della comunicazione del Cliente.

(4) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e indicando la motivazione, se a causa di significative circostanze verificatesi dopo l'ordine, i prodotti ordinati non sono più utilizzabili dalla sua azienda. In questo caso, il Cliente rimborserà al Fornitore il servizio parziale fornito e i costi sostenuti, anche per il materiale e la manodopera utilizzata.

### §3. Prezzo – Condizioni di pagamento

(1) Il prezzo indicato nell'ordine è vincolante. I pagamenti vengono effettuati tramite bonifico su un conto corrente bancario del Fornitore specificato nella rispettiva fattura o con altra modalità. In assenza di un diverso accordo scritto, il prezzo si intende comprensivo di resa al luogo di destinazione (DAP Incoterms 2010). Le spese di trasporto, spedizione e imballaggio sono a carico del Fornitore. La restituzione dell'imballaggio richiede un accordo speciale. Se i prezzi sono franco fabbrica o franco magazzino di vendita del Fornitore, la spedizione deve essere effettuata al costo più basso, a meno che il Cliente non abbia imposto una modalità di trasporto specifica. Eventuali costi supplementari dovuti al mancato rispetto delle norme di spedizione sono a carico del fornitore.

Il Cliente può evadere le fatture solo se in base alle direttive contenute nell'ordine. Le fatture riportano il numero dell'ordine stesso, il codice prodotto, il nr degli item consegnati, se ci sono più tranches di pagamento, la tranche (esempio: 20% all'ordine), il valore complessivo dell'ordine e l'iva applicata.

(2) Il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tali obblighi.

(3) Salvo diverso accordo scritto, il Cliente salda il prezzo di acquisto entro 14 giorni a far data dalla consegna completa e dalla ricezione della relativa regolare fattura con uno sconto del 3% netto

(4) Il Cliente si riserva il diritto alla compensazione e di ritenzione nella misura di legge. In particolare, il Cliente ha il diritto di trattenere i pagamenti dovuti in presenza di pretese nei confronti del Fornitore a causa di servizi oggettivamente incompleti o difettosi. La detrazione dello sconto è consentita anche se il Cliente compensa o sospende i pagamenti in termini ragionevoli a causa di difetti; il termine di pagamento ai sensi del punto 3.3. inizia dopo completa eliminazione dei difetti.

(5) Il Fornitore può cedere i propri crediti nei confronti del Cliente mediante cessione, impegno o in altro modo solo previo consenso scritto da parte del Cliente ai sensi e per gli effetti degli art. 1260 cc e ss.

### §4. Termine di consegna

(1) La data di consegna specificata nell'ordine è vincolante e deve essere rispettata. Tale termine si intende essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. La data di consegna è ritenuta rispettata con il completo ricevimento della merce ordinata da parte del Cliente. Il Fornitore è tenuto a informare immediatamente il Cliente per iscritto qualora si verificano o rilevi circostanze, a seguito delle quali, non sia possibile rispettare la data di consegna specificata.

(2) Il Fornitore è responsabile dell'approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per la consegna e i servizi, a meno che non vi sia colpa dei sub fornitori.

(3) In caso di ritardo nelle consegne dei Beni o nell'esecuzione dei Servizi, oppure in caso di consegna o esecuzione incompleta, il Cliente avrà il diritto di: (i) fissare, comunicando per iscritto al Fornitore entro 3 giorni, ai sensi dell'art. 1457 comma 1 c.c., un termine ulteriore per consegnare i Beni o eseguire i Servizi, o (ii) comunicare al Fornitore la risoluzione del relativo Contratto per inadempimento, chiedere la restituzione di ogni importo già pagato al Fornitore e l'eventuale risarcimento del danno.

(4) L'eventuale fissazione di un ulteriore termine per consegnare i Beni o eseguire i Servizi ai sensi dell'Art. 4.3 non preclude al Cliente il diritto di avvalersi dei rimedi di cui agli Artt. 4.3(ii) se il Fornitore non rispetta l'ulteriore termine fissato dal cliente ai sensi del comma 3 del presente articolo.

(5) In caso di ritardo nella consegna, il Cliente ha il diritto di richiedere una penale pari all'1%, ma non superiore al 5% del prezzo netto della merce consegnata in ritardo, per ogni settimana piena (7GG) di ritardo. Il cliente è tenuto a dichiarare che si riserva l'applicazione della penale al più tardi al momento del pagamento della fattura, che segue alla consegna ritardata.

(6) Le consegne parziali e le consegne anticipate sono consentite solo previo consenso scritto del Cliente e non lo obbligano a effettuare pagamenti parziali o anticipati.

### §5. Trasferimento di rischio - Documentazione

(1) Il rischio è trasferito sul Cliente, non appena ha preso in consegna la fornitura completa.

(2) Il Fornitore è tenuto ad indicare il numero esatto dell'ordine del Cliente su tutti i documenti di trasporto e sulle bolle di consegna; in assenza sono inevitabili ritardi nell'evasione, non imputabili al Cliente.

### §6. Reclamo e notifica di difetti

(1) Per i diritti del Cliente in caso di difetti materiali e legali (si intende non conforme alle specifiche tecniche imposte dalla normativa applicabile) della merce (comprese forniture errate e in quantità minore, nonché montaggio non appropriato, istruzioni di montaggio o d'uso insufficienti) e in caso di altre violazioni degli obblighi da parte del Fornitore, si applicano esclusivamente le disposizioni di legge, se di seguito non diversamente specificato.

(2) In base alle disposizioni di legge, il Fornitore in particolare è responsabile di garantire che al momento del trasferimento del rischio al Cliente, la merce abbia la qualità concordata. Come accordo sulla qualità della merce vale in ogni caso la descrizione dei prodotti oggetto del rispettivo contratto - in particolare per indicazione o riferimento nell'ordine - o che è stata inclusa nell'accettazione dell'ordine in forma scritta. Non fa alcuna differenza se la descrizione del prodotto provenga dal Cliente, dal Fornitore o dal produttore/sub fornitore.

(3) Il Cliente controlla la merce in merito a eventuali scostamenti di qualità o quantità entro un termine ragionevole.

Nel caso di non conformità del prodotto e del servizio, il Cliente deve denunciare i vizi al Fornitore, mediante (reclamo) denuncia scritta, che si considera validamente e tempestivamente presentata entro 2 settimane dalla consegna della merce. In caso di difetti occulti, il termine di reclamo di 2 settimane decorre solo nel momento in cui si ha conoscenza del difetto.

La garanzia resta esclusa se, al momento della conclusione del contratto, il Cliente era a conoscenza dei vizi o questi erano facilmente riconoscibili secondo l'ordinaria diligenza, a meno che il Fornitore abbia dichiarato che la cosa ne era esente.

(4) Se la merce è difettosa al momento della consegna al Cliente, questo ha il diritto di richiedere a propria scelta la riparazione del difetto o la sostituzione del bene. La riparazione è considerata fallita dopo il primo tentativo infruttuoso.

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie al fine di porre rimedio al difetto o per la prestazione sostitutiva, qualora la denuncia di vizio sia effettuata secondo il termine di cui al comma 3. L'adempimento successivo comprende anche lo smontaggio delle merci difettose e il montaggio, se le merci, in base al loro tipo e scopo, sono state installate in un'altra cosa o applicate a un'altra cosa. È fatto salvo il diritto del Cliente al rimborso delle spese corrispondenti. Il Fornitore ha diritto di compiere un'ispezione sui beni e sulle merci e se oggettivamente non sussiste il difetto o il vizio denunciato dal Cliente, quest'ultimo rinfonderà al Fornitore le spese sostenute.

(5) Scaduto un ragionevole periodo di tolleranza dalla richiesta del Cliente di porre rimedio al difetto o alla non conformità di legge o per la prestazione sostitutiva senza risultato, il Cliente ha diritto di chiedere una riduzione del prezzo o recedere dal contratto. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di danni e al rimborso di spese.

Se l'adempimento successivo da parte del Fornitore è fallito o è irragionevole per il Cliente (ad es. a causa di particolare urgenza, pericolo per la sicurezza operativa o imminente, danno sproporzionato), il Cliente informerà immediatamente, se possibile in anticipo, il Fornitore di tali circostanze.

(6) Eventuali scostamenti dalla qualità concordata delle merci sono considerati vizi sostanziali anche se singole funzioni delle merci possono essere utilizzate in misura limitata.

(7) L'azione di denuncia di vizi al Fornitore si prescrive ai sensi dell'art. 1495 c.c. 3 comma in un anno dalla consegna o dal collaudo finale dell'intero impianto da parte del cliente finale.

(8) Collaudi, ispezioni, pagamenti o l'accettazione da parte del Cliente dei disegni tecnici sottoposti non esonerano il Fornitore dall'obbligo di prestare garanzia.

#### **§7. Riserva di proprietà – messa a disposizione - attrezzi - riservatezza**

(1) Ai sensi dell'art. 1523 c.c., il Cliente acquista la proprietà dei beni oggetto del presente contratto solo con il pagamento integrale del prezzo concordato; solo in quel momento il Cliente è autorizzato a rivendere ed elaborare i beni nell'ambito del normale svolgimento dell'attività

Non è accettata una più ampia riserva di proprietà da parte del Fornitore.

(2) Il Cliente si riserva la proprietà delle parti messe a disposizione del Fornitore. L'elaborazione o la trasformazione da parte del Fornitore è eseguita per il Cliente. Se i beni riservati del Cliente vengono elaborati con altri oggetti non appartenenti al Cliente, il Cliente acquisisce la comproprietà al nuovo bene nella misura del rapporto tra il valore del suo bene e degli altri beni elaborati al momento dell'elaborazione.

(3) Se il bene fornito dal Cliente è inseparabilmente integrato con altri non appartenenti al medesimo, egli acquisisce la comproprietà del nuovo bene nella misura del rapporto tra il valore del suo bene e degli altri beni integrati al momento dell'elaborazione. Se l'integrazione avviene in modo tale che il bene del fornitore sia considerato l'articolo principale, si concorda che il Fornitore trasferisce la comproprietà proporzionale al Cliente; il Fornitore conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà per il Cliente.

(4) Il Cliente si riserva la proprietà degli attrezzi fabbricati per suo conto. Il Fornitore è tenuto a utilizzare gli attrezzi esclusivamente per la fabbricazione della merce ordinata dal Cliente.

(5) Il Fornitore è tenuto ad assicurare a proprie spese gli attrezzi appartenenti al Cliente e le merci fornite, contro danni da incendio, acqua e furto al loro valore da nuovo. È obbligato a eseguire a proprie spese tutti i lavori di manutenzione e ispezione necessari in tempo utile. Deve informare immediatamente il Cliente di eventuali malfunzionamenti; è fatto salvo il diritto al risarcimento di danni nel caso di omissione colposa.

(6) Il Cliente si riserva i diritti di proprietà e d'autore su tutte le illustrazioni, preventivi, disegni, campioni, modelli, forme, profili, fogli standard, calcoli, schede tecniche, attrezzi ecc. messi a disposizione del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a trattare strettamente confidenziali tutti i campioni, disegni, calcoli e altri documenti e informazioni ricevuti. Possono essere divulgati a terzi solo con il consenso esplicito del cliente. L'obbligo di riservatezza vale anche per il periodo successivo all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo scade se il Cliente ha generalmente avuto conoscenza delle competenze necessarie per la produzione contenute nelle illustrazioni, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti forniti.

(7) Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà e d'autore su tutte le illustrazioni, preventivi, disegni, campioni, modelli, forme, profili, fogli standard, calcoli, schede tecniche, attrezzi ecc., realizzati, grazie al proprio lavoro, ai propri processi di produzione e al proprio know-how per il Cliente

#### **§8. Diritti di proprietà – Diritti d'uso**

(1) Il Fornitore dichiara e garantisce: a) che i beni, i loro componenti e accessori e i risultati realizzati non costituiscono violazione di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi in paesi dell'Unione Europea o di altri paesi e manleva il Cliente da qualsiasi pretesa avanzata in violazione del presente comma. La manleva garantita dal Fornitore si estende alle spese e ai risarcimenti danni sostenuti dal Cliente derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta della violazione del presente comma.

(2) Il Cliente ha il diritto di pubblicare gli elaborati creati o sviluppati per il medesimo. La pubblicazione da parte del Fornitore richiede il previo consenso scritto del Cliente.

#### **§9. Responsabilità del prodotto - Manleva – Assicurazione RCT – Diritto di rivalsa**

(1) Il Fornitore si impegna a risarcire e tenere indenne e manlevata il Cliente da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa o responsabilità, ivi inclusi quelli derivanti da domande o pretese di terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di: a) violazione delle garanzie previste dagli articoli 6.2 e 8.1.

Nella misura in cui il Fornitore è responsabile per danni e vizi al prodotto, è tenuto a manlevare il Cliente da richieste di risarcimenti danni da parte di terzi, a condizione che la causa rientri nella sua sfera di controllo e organizzazione.

(2) In tale contesto, il Fornitore è anche tenuto a rimborsare eventuali spese derivanti o connesse a un'azione di richiamo effettuata al Cliente.

Il Cliente informa tempestivamente il Fornitore - per quanto possibile e ragionevole - circa il contenuto e la portata dell'azione di richiamo rivoltagli da parte di terzi e degli interventi da attuare e gli dà l'opportunità di prendere posizione.

(3) Il Fornitore si impegna a stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile con un massimale di 2,5 milioni di EUR ogni sinistro con lesioni personali/danni alla proprietà; è fatto salvo il maggiore danno a favore del cliente.

(4) Il Cliente può esercitare in modo illimitato il diritto di regresso nei confronti del Fornitore ai sensi dell'art. 1299 c.c., che si estende anche al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2055 c.c.

In particolare, il Cliente ha il diritto di richiedere al Fornitore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o sostituzione) che di volta in volta deve al proprio cliente/terzo. È fatto salvo il diritto di scelta del Cliente di scegliere di porre rimedio al difetto, quando ciò non comporti costi sproporzionati per il Fornitore, o di ottenere un articolo nuovo, privo di difetti.

(5) Prima che il Cliente riconosca o soddisfi la denuncia per vizi fatta valere da uno dei suoi Clienti (incluso il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal terzo) ne informa senza ritardo il Fornitore, descrive brevemente i fatti e gli chiede una presa di posizione scritta.

(6) Il diritto di rivalsa del Cliente nei confronti del Fornitore si applica anche se i beni difettosi sono stati trasformati, ad es. installati in un altro prodotto, da parte del Cliente stesso o di un altro imprenditore, a condizione che non si ravvisino errori di lavorazione, imperizia, imprudenza e negligenza nelle lavorazioni successive da parte del Cliente e del terzo o di altro imprenditore.

#### **§10. Dichiarazioni a lungo termine del fornitore e certificati d'origine**

(1) Senza che il Cliente ne faccia richiesta, il Fornitore si impegna a inviare una dichiarazione a lungo termine per merci con stato di origine preferenziale in conformità con le disposizioni di legge pertinenti (attualmente: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447) in originale, sia al momento della prima accettazione della merce ordinata sia successivamente, una volta l'anno. Le modifiche al carattere originario devono essere comunicate al cliente con la rispettiva conferma d'ordine via fax o e-mail o in ogni caso per iscritto, senza attendere una richiesta.

(2) Se il Cliente o il suo Committente dovessero subire un addebito successivo da un'autorità doganale a causa di dichiarazioni di origine proprie errate o se di conseguenza il Cliente o il suo Committente dovessero subire un altro danno patrimoniale a causa di un'indicazione errata dell'origine da parte del Fornitore, il Fornitore deve risarcire il danno relativo.

(3) La fornitura di prodotti non di origine preferenziale devono essere sempre contrassegnate nelle fatture.

#### **§11. Altre disposizioni**

(1) Il Fornitore dichiara che tratta i dati ricevuti dal cliente in conformità della normativa nazionale ed europea in materia di protezione di dati personali. I dati personali sono inoltre conservati presso le società del gruppo e gli enti erogatori (art. 6 comma 1-1, lett. f) RGPD in combinato con il Recital 48). Il fornitore deve osservare le disposizioni di legge sulla protezione dei dati. In particolare, i dipendenti del fornitore sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati.

(2) Il luogo di adempimento per le forniture e i servizi è il luogo di ricezione indicato dal Cliente nell'ordine. Se il Cliente non ha indicato espressamente nessun luogo di ricezione, come luogo di adempimento vale l'indirizzo della sede del Cliente.

(3) Per ogni controversia derivante dall'applicazione e interpretazione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Vicenza.

(4) Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile Italiano e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).